

Codice A1701B

D.D. 9 novembre 2021, n. 961

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. DGR n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021. Aumento della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021 per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzate a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis*.



ATTO DD 961/A1701B/2021

DEL 09/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. DGR n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021. Aumento della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021 per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1. "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzate a contrastare la diffusione di *Popillia japonica* N. e *Anoplophora glabripennis*.

Premesso che

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sui fondi europei ed abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

i successivi regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, ed il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la

revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all'articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

il citato Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 prevede altresì l'integrazione con risorse cofinanziate aggiuntive delle risorse dei Programmi di Sviluppo Rurale vigenti ai fine dell'estensione della attività al biennio 2021-2022;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata a seguito della mancata intesa della Conferenza Stato-Regioni, disciplina il riparto delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto "Next Generation EU", tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente all'estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020;

la deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 3725 del 24 agosto 2021 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Piemonte. Proposte di modifica, per l'anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020":

- approva la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, con le modifiche di tipo testuale (Allegato A) e le modifiche di tipo finanziario (Allegato B), assegnando all'Operazione 5.1.1 per gli anni 2021 e 2022, risorse ammontanti ad € 1.500.000,00;

- demanda alla Direzione Agricoltura e cibo, in qualità di Autorità di gestione, la notifica alla Commissione europea del suddetto testo modificato, attraverso il sistema elettronico di scambio dati (SFC2014) di cui all'art. 85 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché al Capo I del Reg. (UE) n. 184/2014;

Con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, la Commissione europea ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022.

Premesso, inoltre, che:

il PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, la Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", la Sottomisura 5.1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", l'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico", la quale, a prescindere dalla valutazione della redditività dell'azienda agricola, prevede la tipologia

di intervento n. 2: reti anti-insetto ed altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*) e degli altri organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello stato Membro ai sensi della Direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021:

- ha approvato, nell'ambito del PSR 2014-2020, i criteri per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" per l'emanazione di un bando, per l'anno 2021, finalizzato a contrastare la diffusione di *Popillia japonica Newman* e *Anoplophora glabripennis*, per un importo complessivo di € 387.029,78, di cui euro 66.042,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere a carico del bilancio gestionale della Regione Piemonte);
- ha stabilito che le eventuali risorse, che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande pervenute con riferimento ai bandi per Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate, saranno destinate a finanziare le domande, di cui al presente provvedimento, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- ha destinato al bando l'importo complessivo di € 387.029,78 (di cui euro 66.042,76 di quota di cofinanziamento regionale (unico onere a carico del bilancio gestionale della Regione Piemonte) che trova copertura finanziaria con l'impegno n. 4144/2015, con l'Impegno n. 282/2015, con l'impegno n. 7/2019 e con l'Impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale) quali minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi della Misura 5 - Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 del PSR 2014-2020, accertate con la D.D. n. 199 del 07/03/2021 e con la D.D. n. 139 del 15/02/2021, per finanziare gli interventi previsti dalla tipologia n. 2 dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" dando priorità alle aree individuate dalle D.D. n. 603 del 15/07/2020, D.D. n. 331 del 15/04/2019, D.D. n. 145 del 26/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Settore Fitosanitario e tecnico-scientifici;

la Determinazione dirigenziale n. 292 del 29 marzo 2021 ha approvato il bando n. 5/2021 per l'attuazione dell'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" per l'anno 2021, per finanziare gli interventi finalizzati a contrastare la diffusione di *Popillia japonica Newman* e *Anoplophora glabripennis*, dando priorità alle aree individuate dalle D.D. n. 603 del 15/07/2020, D.D. n. 331 del 15/04/2019, D.D. n. 145 del 26/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni da parte del Settore Fitosanitario e tecnico-scientifici;

la Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021 ha stabilito, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021:

- di utilizzare euro 201.351,29, accertati con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 26 maggio 2021 per finanziare le domande di sostegno sul bando n. 5/2021 dell'Operazione 5.1.1 del PSR "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di *Popillia japonica Newman* e *Anoplophora glabripennis* che sommati alla dotazione iniziale del bando n. 5/2021 pari ad euro 387.029,78, hanno portato ad una dotazione complessiva di euro 588.381,07;
- di approvare la graduatoria provvisoria secondo i criteri di selezione specificati al punto 5.3 del bando n. 5/2021 dell'Operazione 5.1.1 del PSR "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di *Popillia japonica Newman* e *Anoplophora glabripennis*, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), composta da n. 72 domande di sostegno, di cui:
 - dalla n. 1 alla n. 37 potenzialmente finanziabili da avviare all'istruttoria;
 - dalla n. 38 alla n. 72 al momento non finanziabili per mancanza di risorse, da non avviare

all'istruttoria;

Considerato che:

l'installazione di reti anti insetto per contrastare la diffusione di *Popillia japonica N.* e dell'*Anoplophora glabripennis*, ha ricadute positive essenziali per l'agricoltura, per il territorio, per l'ambiente nel suo complesso e per fattori di tipo socio-economici, maggiori sono le superfici coperte da reti insetto, più efficace risulterà essere il contrasto alla diffusione di *Popillia japonica N.* e dell'*Anoplophora glabripennis* e quindi maggiori saranno le ricadute positive;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021 ha stabilito che:

- parte delle risorse assegnate all'Operazione 5.1.1 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3725 del 24 agosto 2021, ammontanti ad € 686.733,70 siano destinate ad integrare la dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 20-3034 del 26/03/2021, per finanziare le restanti domande di sostegno (35) in graduatoria provvisoria, riferita al bando 5/2021 (Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021) ed approvata dalla Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021;
- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, deve provvedere all'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione;
- l'unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 117.184,24, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 5.1.1 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, per l'integrazione della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021, che trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.732.847,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.568.574,42.

Ritenuto opportuno:

in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021:

- dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 686.733,70 (unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 117.184,24, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 5.1.1 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, per l'integrazione della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021) trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.732.847,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.568.574,42;
- di procedere con l'istruttoria delle domande di sostegno dalla n. 38 alla n. 72 della graduatoria provvisoria, approvata dalla Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021, riferita al bando 5/2021, approvato con Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021;
- dare atto che il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, ai sensi della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396, effettuerà le istruttorie delle domande di sostegno dalla n. 38 alla n. 72.

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.), e l'articolo 12 della legge regionale 35/2006, che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) che subentra nelle funzioni all'O.P.R.;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'ARPEA;

preso atto che, in particolare su alcuni aspetti procedurali, la Regione è vincolata alle decisioni adottate dall'ARPEA, ente competente ad effettuare i pagamenti dei contributi;

tenuto conto che l'ARPEA, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è incaricata di redigere manuali operativi per la definizione delle procedure di controllo delle domande di sostegno e pagamento, nonché per l'applicazione delle sanzioni in caso di accertate irregolarità;

considerato che l'erogazione dei pagamenti legati all'Operazione 5.1.1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale).

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

Tenuto conto che i criteri per la concessione dei contributi sono stati determinati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021, sopra citata;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 vista la legge regionale n. 7/2001

determina

1. in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021, di dare atto che il presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 686.733,70 (unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante dal presente provvedimento, è pari ad euro 117.184,24, quale quota di cofinanziamento regionale dell'Operazione 5.1.1 del periodo di transizione 2021-2022 del PSR 2014-2020, per l'integrazione della dotazione finanziaria del bando n. 5/2021) trova copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/1291 di euro 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – annualità 2022 – utilizzato fino alla concorrenza di € 13.732.847,63 che presenta una disponibilità finanziaria di € 12.568.574,42;

2. di procedere con l'istruttoria delle domande di sostegno dalla n. 38 alla n. 72 della graduatoria provvisoria, approvata dalla Determinazione dirigenziale n. 472 del 01 giugno 2021, riferita al bando 5/2021, approvato con Determinazione dirigenziale n. 292 del 29/03/2021;

3. di dare atto che il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali, ai sensi della DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396, effettuerà le istruttorie delle domande di sostegno dalla n. 38 alla n. 72.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino